

ESENTI



31860-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

R.G.N. 19296/2016

Cron. 31860

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
- GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -
- ANTONINO SCALISI - Consigliere -
- ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Rep.

Ud. 23/05/2018

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19296-2016 proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati

PAOLO LITTERA, DOMENICO SOMMARIO;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE SAN CESARIO SUL PANARO, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE TRASPORTI;

2018

2236

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 851/2016 del TRIBUNALE di
MODENA, depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Générale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'G' or a similar symbol, located on the right side of the page.

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Modena, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modena, annullò la comunicazione ex art. 126, d. lgs. n. 285/1992 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2010, con la quale era stata disposta variazione del punteggio della patente di guida di [REDACTED] e regolò le spese di entrambi i gradi del giudizio condannando il [REDACTED] a rifondere al Comune di San Cesareo sul Panaro, la complessiva somma di € 1.000,00 e, a sua volta, il Ministero a rifondere al [REDACTED] le spese legali da quest'ultimo sostenute.

Ricorre il [REDACTED] svolgendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

Le Amministrazioni sono rimaste intime.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 5, l. 689/1981, 82 e 91, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Giudice dell'appello liquidato in favore del Comune spese legali anche in relazione al primo grado, durante il quale l'ente territoriale non era stato assistito da avvocato, essendosi limitato alla sola produzione documentale.

Con il secondo motivo prospetta omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., 24 e 111, Cost., 2 e 4, comma 5, d.m., n. 55/2014, nonché ultrapetizione, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata quantificato le spese liquidate in favore del Comune senza specificare il computo per fasi [rectius: gradi] e, comunque, oltre il massimo consentito per il grado d'appello.

Con il terzo ed ultimo motivo allega violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, Cost., 132, n. 4, 91 e 92, cod. proc. civ., 118, disp. attual., cod. proc. civ., nonché contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, nn.



3 e 5, cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale, avendo accolto l'appello, per avere accertato la <<tardività della comunicazione (...) ben poteva compensare le spese tra l'appellante ed il Comune, ricorrendone gli eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c.>>.

Il primo motivo è fondato.

Il Comune, siccome consta ex actis (la natura della deduzione censoratoria impone la verifica del fatto processuale), non si avvale in primo grado di patrocinio di avvocato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099).

Ciò premesso, in assenza d'indicazione di spese vive effettivamente sborsate per primo grado, cassata sul punto la sentenza impugnata, e decisa la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, co. 2, cod. proc. civ., spetta al Comune di San Cesario il rimborso delle spese legali del solo grado d'appello, che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento degli altri.

Le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.


P.Q.M.

accoglie il primo motivo e, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, liquida per il solo grado d'appello la complessiva somma di € 500,00 in favore del Comune di San Cesario sul Panaro, che condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiara assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2018, nella camera di consiglio della Seconda Sezione.


Il Consigliere estensore

(Giuseppe Grasso)



Il Presidente

(Pasquale D'Ascola)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 10 DIC. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI